

# Parere del comitato (articolo 64)



## **Parere 8/2019 sulla competenza di un'autorità di controllo in caso di mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico**

**Adottato il 9 luglio 2019**

## Indice

1	SINTESI DEI FATTI .....	3
2	SULLA COMPETENZA DEL COMITATO AD ADOTTARE UN PARERE IN MATERIA A NORMA DELL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 2 .....	4
3	DISPOSIZIONI PERTINENTI.....	5
4	PARERE DEL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI .....	6
4.1	Oggetto del parere.....	6
4.2	Criteri applicati nel formulare il parere .....	6
4.3	Il parere adottato .....	8
4.3.1	Trasferimento dello stabilimento principale o unico all'interno del SEE .....	8
4.3.2	Creazione dello stabilimento principale o unico oppure trasferimento da un paese terzo nel SEE.....	9
4.3.3	Scomparsa dello stabilimento principale o unico .....	9
5	CONCLUSIONE .....	11

## **Il comitato europeo per la protezione dei dati**

visto l'articolo 63 e l'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso: «RGPD»),

visto l'accordo SEE e in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, come modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018,

visto l'articolo 10 e l'articolo 22 del proprio regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso il «comitato») è garantire l'applicazione coerente dell'RGPD in tutto lo Spazio economico europeo. L'articolo 64, paragrafo 2, dell'RGPD stabilisce che qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro [del SEE] siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere. Il presente parere ha lo scopo di esaminare una questione di applicazione generale o che produce effetti in più di uno Stato membro del SEE.

2) Il 30 aprile 2019, le autorità di protezione dei dati di Francia e Svezia hanno chiesto al comitato di esaminare ed emettere un parere in merito al mantenimento della competenza di un'autorità nazionale in caso di mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico.

3) Il parere del comitato è adottato a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno entro otto settimane dal primo giorno lavorativo successivo alla decisione del presidente e delle autorità di controllo attestante la completezza del fascicolo. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei settimane, su decisione del presidente, tenendo conto della complessità dell'argomento.

### **HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:**

#### **1 SINTESI DEI FATTI**

1. Le autorità di protezione dei dati di Francia e Svezia hanno chiesto al comitato di esaminare la questione del mantenimento della competenza di un'autorità nazionale in caso di mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico nonché di formulare un parere in merito.
2. Tali mutamenti possono verificarsi quando:
  - uno stabilimento unico o principale viene trasferito da un paese del SEE a un altro paese del SEE;

- uno stabilimento unico o principale cessa di esistere nel territorio del SEE;
- uno stabilimento principale viene istituito nel territorio di un paese del SEE o si sposta da un paese terzo a un paese del SEE.

3. Nello specifico, le autorità di protezione dei dati di Francia e Svezia hanno formulato le seguenti domande:

- a decorrere da quando la competenza di un'autorità va considerata fissata in maniera definitiva, rendendo ininfluyente ai fini della procedura qualsiasi mutamento delle circostanze dello stabilimento principale o unico?
- Si tratterebbe del momento iniziale in cui un'autorità riceve un reclamo, oppure, qualora non si basi su un reclamo, del momento in cui l'autorità inizia a esaminare un trattamento a propria discrezione?
- Si tratterebbe del momento in cui un'autorità decide di avviare un'indagine e contatta il titolare del trattamento/responsabile del trattamento?
- Si tratterebbe del momento in cui viene avviato un processo decisionale?
- Si tratterebbe del momento in cui l'autorità pronuncia una decisione ponendo così fine al caso in questione?

4. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata resa il 17 maggio 2019. Il termine per l'adozione del parere è stato fissato al 12 luglio.

## 2 SULLA COMPETENZA DEL COMITATO AD ADOTTARE UN PARERE IN MATERIA A NORMA DELL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 2

5. Il comitato ritiene che la questione della competenza di un'autorità nazionale in caso di mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico costituisca una «*questione di applicazione generale*» dell'RGPD, essendovi l'evidente necessità di un'interpretazione coerente tra le autorità di protezione dei dati in merito ai limiti delle rispettive competenze. Risulta particolarmente necessario un chiarimento al fine di garantire, tra l'altro, una prassi coerente nel contesto della cooperazione conformemente all'articolo 60 dell'RGPD, dell'assistenza reciproca conformemente all'articolo 61 dell'RGPD e delle operazioni congiunte conformemente all'articolo 62 dell'RGPD.

6. In effetti, l'RGPD non contiene alcuna disposizione specifica relativa al caso in cui lo stabilimento principale o unico del titolare o del responsabile del trattamento sia istituito nel territorio di uno Stato membro del SEE e venga trasferito, durante lo svolgimento di un procedimento, nel territorio di un altro Stato membro o al di fuori dello Spazio economico europeo, né relativa al caso in cui uno stabilimento venga creato oppure cessi di esistere nello Spazio economico europeo durante lo svolgimento di un procedimento.

7. Analogamente, le linee guida del comitato europeo per la protezione dei dati e, in particolare, quelle relative all'autorità di controllo capofila non contengono più informazioni di quelle fornite dall'RGPD in merito a tali situazioni.

8. Tuttavia, per consentire un'attuazione coerente in tutto lo Spazio economico europeo, occorre trovare un criterio obiettivo per fissare il momento a decorrere dal quale qualsiasi mutamento di circostanze

non avrebbe alcun effetto sulla competenza acquisita da un'autorità. Si tratta di una tematica di notevole importanza in quanto è necessario affrontare la questione della potenziale concorrenza di competenze tra autorità di controllo. Di conseguenza è necessario chiarire le questioni sollevate non soltanto dal punto di vista della certezza del diritto, ma anche da una prospettiva operativa (trattazione di casi da parte delle autorità di protezione dei dati).

9. Per tali motivi, il comitato ritiene che le questioni sollevate dalle autorità di protezione dei dati di Francia e Svezia possano essere oggetto di un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2.

### 3 DISPOSIZIONI PERTINENTI

10. L'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea recita: *«[i]n virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione».*
11. L'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che: *«[o]gni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione».*
12. L'articolo 51, paragrafo 1, dell'RGPD stabilisce il mandato legale delle autorità di protezione dei dati, che consiste nel sorvegliare l'applicazione dell'RGPD al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dello Spazio economico europeo.
13. Gli articoli 55, 57 e 58 specificano la competenza, i compiti e i poteri di ciascuna autorità di protezione dei dati<sup>1</sup>.
14. L'articolo 56 prevede il meccanismo dello *«sportello unico»*, una norma procedurale secondo la quale viene assegnato un ruolo specifico a un'autorità di controllo capofila, definita come l'autorità sul cui territorio il titolare o il responsabile del trattamento hanno il proprio stabilimento principale o unico<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> A questo proposito occorre ricordare che il considerando 11 dell'RGPD prevede quanto segue: *«[u]n'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri».* Il considerando 13 dell'RGPD afferma che uno degli obiettivi del regolamento consiste nel *«[garantire] certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici [...] e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri».* Infine, conformemente al considerando 122, *«[o]gni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti a norma del presente regolamento».*

<sup>2</sup> Il considerando 124 dispone che: *«[q]ualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il*

15. Il capo VII dell'RGPD, intitolato «*Cooperazione e coerenza*», definisce i diversi modi in cui le autorità di protezione dei dati cooperano per contribuire a un'applicazione coerente dell'RGPD. Le disposizioni pertinenti sono contenute in particolare nell'articolo 60 dell'RGPD, che prevede la cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate<sup>3</sup>. Analogamente, ai sensi degli articoli 61 e 62 dell'RGPD, le autorità di vigilanza si prestano assistenza reciproca e, se del caso, conducono operazioni congiunte, comprese le indagini congiunte e le misure di contrasto congiunte.

## 4 PARERE DEL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

### 4.1 Oggetto del parere

16. Nel contesto del presente parere il comitato ritiene che le questioni vertano principalmente su violazioni di natura continuativa o continuata in ragione del fatto che, affinché si verifichi un mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico, le violazioni devono essere commesse lungo un certo lasso di tempo. Una violazione «continuativa» è un'azione (o un'omissione) che dura per un certo lasso di tempo mentre una violazione «continuata» è un illecito consistente in diversi atti che contengono tutti gli elementi dello stesso (o di un analogo) atto illecito commessi nell'arco di un certo periodo di tempo (*Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, causa Rohlena/Repubblica ceca, n. 59552/08*).

### 4.2 Criteri applicati nel formulare il parere

17. Il comitato europeo per la protezione dei dati sottolinea che le norme dell'RGPD sulla distribuzione delle competenze tra le diverse autorità degli Stati membri interessati e il concetto di autorità capofila si basano su una cooperazione intensa e fluida tra le autorità di controllo. Questo nuovo livello di cooperazione deriva dal fatto che l'RGPD è attualmente il quadro giuridico comune per la protezione dei dati e pertanto le autorità di controllo non dovrebbero avere alcun dubbio sulla sua applicazione coerente e rapida né incontrare alcun ostacolo in merito. Di conseguenza, nel valutare la risposta corretta ai quesiti posti, un punto di partenza ineliminabile è da individuarsi nella cooperazione efficace delle autorità di controllo basata sulla fiducia reciproca.
18. Per consentire un'attuazione coerente in tutto lo Spazio economico europeo, occorre trovare un criterio obiettivo per cristallizzare il momento a partire dal quale ogni eventuale mutamento di circostanze non esplicherebbe alcun effetto sulla competenza acquisita da un'autorità. Tale criterio dovrebbe soddisfare tre obiettivi:

---

*trattamento effettuato nell'ambito delle attività dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila».*

<sup>3</sup> Ciò è confermato dai considerando da 123 a 126 e 130. Più specificamente, secondo il considerando 125 «[...] [n]ella sua qualità di autorità capofila, l'autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo interessate nel processo decisionale». Il considerando 126 afferma che «[l]a decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dall'autorità di controllo capofila e dalle autorità di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento [...]».

- garantire tanto al titolare quanto al responsabile del trattamento un grado sufficiente di certezza del diritto e prevedibilità, obiettivo dichiarato nell'RGPD e in particolare al considerando 13;
  - tenere conto delle considerazioni relative alla buona amministrazione, garantendo l'efficienza e l'efficacia delle azioni intraprese dalle autorità (cfr. in particolare l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i considerando 11 e 13 dell'RGPD) ed evitando qualsiasi uso improprio del meccanismo dello sportello unico sotto forma di una scelta opportunistica del foro («*forum shopping*») o di un passaggio da un foro all'altro («*forum hopping*»);
  - limitare il rischio di concorrenza delle competenze tra autorità.
19. L'articolo 55, paragrafo 1, e il considerando 122 dell'RGPD stabiliscono i principi generali concernenti la competenza delle autorità di controllo secondo i quali ogni autorità di controllo è «*competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro*». Tuttavia, l'articolo 56, paragrafo 1, e il considerando 124 contengono una norma imperativa e prevedono che l'autorità di controllo dello stabilimento principale o unico del titolare o del responsabile del trattamento sia competente a svolgere il ruolo di autorità di controllo capofila per il trattamento transfrontaliero svolto da tale titolare o responsabile del trattamento.
20. L'articolo 56, paragrafo 1, costituisce una *lex specialis* e, in quanto tale, prevale ogniqualvolta si verifichi una situazione di trattamento che soddisfi le condizioni ivi specificate, come quella in cui esista uno stabilimento principale o unico nell'UE che sia responsabile di attività di trattamento transfrontaliero e sia coinvolto in un reclamo/in una presunta violazione rilevata o segnalata. Di conseguenza, la competenza dell'autorità di controllo capofila per la gestione di un caso deriva dall'esistenza dello stabilimento principale o unico del titolare o del responsabile del trattamento nel territorio del proprio Stato membro nel contesto di un'attività di trattamento transfrontaliero. Se tale stabilimento principale o unico viene trasferito successivamente all'avvio di un procedimento dinanzi all'autorità di controllo capofila o su iniziativa di quest'ultima, e se il nuovo stabilimento principale o unico soddisfa le condizioni per essere considerato tale, allora il titolare o il responsabile del trattamento avranno il diritto di fare affidamento su un nuovo interlocutore unico ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 1 e 6, ossia la nuova autorità di controllo capofila dello Stato membro del nuovo stabilimento principale o unico.
21. Il cambiamento del ruolo di autorità di controllo capofila non significa che l'autorità di controllo iniziale non fosse competente ad agire nel momento in cui lo ha fatto e, pertanto, tale circostanza non priva retroattivamente di base giuridica le operazioni già svolte dall'autorità capofila iniziale. L'autorità di controllo precedentemente competente aveva piena giurisdizione quando lo stabilimento principale o unico era situato sul suo territorio. Di conseguenza, gli atti compiuti conservano il loro valore e gli elementi di prova e le informazioni raccolti dalla precedente autorità di controllo capofila possono essere utilizzati da quella divenuta successivamente competente.
22. Questa soluzione aumenta le possibilità che l'autorità preposta alla decisione abbia il potere di dare esecuzione alla stessa. In effetti, la nuova autorità di controllo capofila è in grado di dare esecuzione alla decisione che renderà, in quanto vi è uno stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento nel suo territorio, circostanza questa in linea con il principio di efficace applicazione di cui al considerando 11 dell'RGPD.

23. Inoltre, questa soluzione offre il vantaggio di ridurre il rischio che due (o più) autorità si considerino capofila per la medesima violazione o, al contrario, che nessuna autorità si consideri capofila. In effetti, il criterio dell'adozione di una decisione definitiva è relativamente immediato ed è abbastanza semplice stabilire se sia soddisfatto.
24. In ogni caso, è opportuno sottolineare che, in caso di variazione dell'autorità di controllo capofila, si applicherà la procedura di cooperazione di cui all'articolo 60 e la nuova autorità di controllo capofila sarà tenuta a cooperare con la precedente e con le altre autorità di controllo interessate al fine del raggiungimento del consenso, quanto meno se la precedente autorità di controllo capofila continua a essere un'autorità di controllo interessata. Nella pratica ciò significa che la nuova autorità di controllo capofila dovrà presentare un progetto di decisione alla precedente autorità di controllo capofila (e a tutte le altre autorità di controllo interessate) e quest'ultima, così come ogni altra autorità di controllo interessata, avrà la possibilità di esprimere un'obiezione pertinente e motivata. Inoltre, la precedente autorità di controllo capofila potrà partecipare allo svolgimento delle indagini nel contesto di operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62 qualora soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 22.
25. Il fatto che sia stata adottata una decisione definitiva nel contesto di una procedura di cooperazione avviata ai sensi dell'articolo 60 dell'RGPD deve essere tenuto in debito conto, in particolare assicurando che l'autorità di controllo precedente (capofila) sia coinvolta in eventuali fasi successive da parte dell'autorità di controllo capofila subentrata successivamente, in maniera da evitare di compromettere l'efficacia della procedura amministrativa e/o di introdurre ulteriori ritardi nell'individuazione dei rimedi pertinenti (anche conformemente all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
26. Infine, occorre osservare che per impedire una scelta opportunistica del foro e garantire un'efficace protezione degli interessati, il trasferimento dello stabilimento principale deve essere efficace e comprovato dal titolare del trattamento (cfr. il documento WP244, intitolato «*Linee guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in relazione a uno specifico titolare del trattamento o responsabile del trattamento*», adottato il 13 dicembre 2016 dal Gruppo dell'articolo 29 per la tutela dei dati, pag. 8). Il concetto stesso di stabilimento principale indica che la sua definizione per l'impresa non costituisce un mero atto momentaneo o burocratico, bensì un'operazione concreta, attuata secondo propositi duraturi. Di conseguenza le autorità di controllo dovrebbero esercitare un controllo effettivo sulla nozione di stabilimento principale al fine di ridurre il rischio che i titolari o i responsabili del trattamento modifichino artificialmente il rispettivo stabilimento principale al fine di sostituire l'autorità competente per l'esame del caso.

## 4.3 Il parere adottato

### 4.3.1 Trasferimento dello stabilimento principale o unico all'interno del SEE

27. Fatte salve le considerazioni di cui sopra, si ritiene che il trasferimento dello stabilimento principale nel territorio di un altro Stato membro del SEE durante lo svolgimento di un procedimento privi la prima autorità della sua competenza originaria in qualità di capofila nel momento in cui tale mutamento di sede diventa effettivo, senza tuttavia privare retrospettivamente di base giuridica le operazioni già svolte da tale prima autorità.



28. Qualsiasi procedimento pendente sarà trasferito all'autorità di controllo dello Stato nel quale si trova lo stabilimento principale. Tale autorità di controllo diventerà l'autorità di controllo capofila e il procedimento proseguirà conformemente alle norme di cui all'articolo 60, in cooperazione con l'autorità di controllo interessata di cui all'articolo 4, paragrafo 22.
29. Si ritiene che il trasferimento dello stabilimento principale o unico all'interno del SEE privi la prima autorità del suo ruolo originario di autorità di controllo capofila nel momento in cui tale mutamento diventa efficace ed è comprovato. Come già menzionato, sarà applicabile la procedura di cooperazione di cui all'articolo 60 e la nuova autorità di controllo capofila sarà tenuta a cooperare con quella precedente e con le altre autorità di controllo interessate al fine di raggiungere un consenso.

#### 4.3.2 Creazione dello stabilimento principale o unico oppure trasferimento da un paese terzo nel SEE

30. Il comitato europeo per la protezione dei dati ritiene che la competenza ad agire in qualità di autorità capofila possa essere trasferita a un'altra autorità di controllo fino a quando l'autorità di controllo capofila non ha adottato una decisione definitiva. Di conseguenza, la creazione di uno stabilimento principale o unico oppure il suo trasferimento da un paese terzo nel SEE (nel contesto di un procedimento inizialmente avviato senza cooperazione) durante lo svolgimento di un procedimento consentirà al titolare del trattamento di beneficiare del meccanismo dello sportello unico.
31. Qualsiasi procedimento pendente (necessariamente un procedimento non soggetto a cooperazione data l'assenza iniziale di uno stabilimento principale nel SEE) sarà trasferito all'autorità di controllo dello Stato nel quale si trova lo stabilimento principale. Tale autorità di controllo diventerà l'autorità di controllo capofila e il procedimento proseguirà conformemente alle norme di cui all'articolo 60, in cooperazione con l'autorità di controllo interessata di cui all'articolo 4, paragrafo 22.
32. Si ritiene che la creazione di uno stabilimento principale o unico oppure il suo trasferimento da un paese terzo privi la prima autorità della sua competenza originaria dovuta alla presentazione del reclamo dinanzi a essa nel momento in cui tale mutamento di circostanze diventa efficace ed è comprovato. Come già menzionato, sarà applicabile la procedura di cooperazione di cui all'articolo 60 e la nuova autorità di controllo capofila sarà tenuta a cooperare con quella precedente e con le altre autorità di controllo interessate con l'obiettivo di raggiungere un consenso.

#### 4.3.3 Scomparsa dello stabilimento principale o unico

33. Il comitato europeo per la protezione dei dati ritiene che la competenza ad agire in qualità di autorità capofila possa essere trasferita a un'altra autorità di controllo fino a quando l'autorità di controllo capofila non abbia adottato una decisione definitiva. Di conseguenza, la scomparsa dello stabilimento principale o unico durante lo svolgimento di un procedimento (in ragione del trasferimento dello stabilimento principale al di fuori dal territorio del SEE oppure del suo scioglimento) determinerà l'impossibilità per il titolare del trattamento di beneficiare del meccanismo dello sportello unico.
34. Nel caso in cui lo stabilimento cessi di esistere nel territorio del suo Stato membro, la precedente autorità di controllo capofila rimane competente così come qualsiasi altra autorità di controllo

interessata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 22, dell'RGPD. Poiché il trattamento non può più essere considerato transfrontaliero, il principio di cooperazione decade e ogni autorità interessata riacquista piena giurisdizione.

## 5 CONCLUSIONE

35. In conclusione, il comitato ritiene che la competenza ad agire in qualità di autorità di controllo capofila possa essere trasferita a un'altra autorità di controllo in caso di mutamento documentato delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico di un titolare o di un responsabile del trattamento fino all'adozione di una decisione definitiva da parte di tale autorità di controllo.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)